N. 107/92 Reg.Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno ventiDo del mese di marzo millenovecento novantadue

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

sezione QUINTA composto dai signori Magistrati:

1. Dott. SARACENI Luigi Presidente
2. » VARDARO Vincenzo Giudice
3. » SCIVICCO Aldo Giudice

con l'intervento del Dott. DE MARINIS Gustavo Sost. Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. COSTANZO PIER VINCENZO Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA, ROMA
VISTO ...
2 4 APR. 1992
Il Sostituto Procuratore Generale
(Giuseppe Bruno)

nella causa penale di I grado

CONTRO

PALAZZOLO VITO ROBERTO, n. TERRASINI 31.7.47
elett. dom. c/o Studio avv. Alfredo Angelucci - Piazza Adriana 15 Roma LIBERO CONTUMACE
M.C. n. 1037/87 R.G. PM - 328/87 R.G.G.I. - 2988/93 A
Revocato il 3-4-90

IMPUTATO
(v. f. allegato)

Imputati di

A) del delitto p.e.p. dell'art. 416 bis C.P. perché partecipava alla associazione di tipo mafioso descritto al precedente capo 1);

del delitto p.e.p. dell'art. 416 bis C.P. perché, in concorso con altre persone (tra cui Catalano Salvatore, Greco Leonardo, Rotolo Antonino, Tognoli Oliviero, Bono A., Bono S., Bosco S., Enea A., Salamone A., Salmone N., Zaza M., promuovevano, costituivano, dirigevano e, comunque, organizzavano un'associazione criminosa di tipo mafioso che, avvalendosi della forza di intimidazione caratterizzante il vincolo associativo ed usufruendo della derivante condizione di assoggettamento e di omertà, finalizzavano nei programmi alla commissione di delitti contro il patrimonio (estorsioni, riciclazioni), contro l'incolumità personale (omicidi, tentati omicidi), contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamento personale, falsa testimonianza), contro la fede pubblica (falsi in certificazioni ed autorizzazioni amministrative) ed altri previsti dalla legge sulle armi, nonché all'acquisizione del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni ed appalti allo scopo di realizzare gli indicati ed ingiusti profitti e le aggravanti di aver strutturato l'associazione in modo tale da rendere agli aderenti la disponibilità di armi e di esplosivi, di aver finanziato con il ricavato dei delitti le attività economiche da essi gestite, e di aver partecipato all'associazione

2) del delitto p.e.p. dell'art. 416 bis C.P. perché, in concorso con altre persone (tra cui Catalano Salvatore, Greco Leonardo, Rotolo Antonino, Tognoli Oliviero, Zaza M., Enea A., Salamone A., Salmone N., Zaza M., promuovevano, costituivano, dirigevano e, comunque, organizzavano un'associazione criminosa di tipo mafioso che, avvalendosi della forza di intimidazione caratterizzante il vincolo associativo ed usufruendo della derivante condizione di assoggettamento e di omertà, finalizzavano nei programmi alla commissione di delitti contro il patrimonio (estorsioni, riciclazioni), contro l'incolumità personale (omicidi, tentati omicidi), contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamento personale, falsa testimonianza), contro la fede pubblica (falsi in certificazioni ed autorizzazioni amministrative) ed altri previsti dalla legge sulle armi, nonché all'acquisizione del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni ed appalti allo scopo di realizzare gli indicati ed ingiusti profitti e le aggravanti di aver strutturato l'associazione in modo tale da rendere agli aderenti la disponibilità di armi e di esplosivi, di aver finanziato con il ricavato dei delitti le attività economiche da essi gestite, e di aver partecipato all'associazione

3) del delitto p.e.p. dell'art. 416 bis C.P. perché, in concorso con altre persone (tra cui Catalano Salvatore, Greco Leonardo, Rotolo Antonino, Tognoli Oliviero, Zaza M., Enea A., Salamone A., Salmone N., Zaza M., promuovevano, costituivano, dirigevano e, comunque, organizzavano un'associazione criminosa di tipo mafioso che, avvalendosi della forza di intimidazione caratterizzante il vincolo associativo ed usufruendo della derivante condizione di assoggettamento e di omertà, finalizzavano nei programmi alla commissione di delitti contro il patrimonio (estorsioni, riciclazioni), contro l'incolumità personale (omicidi, tentati omicidi), contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamento personale, falsa testimonianza), contro la fede pubblica (falsi in certificazioni ed autorizzazioni amministrative) ed altri previsti dalla legge sulle armi, nonché all'acquisizione del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni ed appalti allo scopo di realizzare gli indicati ed ingiusti profitti e le aggravanti di aver strutturato l'associazione in modo tale da rendere agli aderenti la disponibilità di armi e di esplosivi, di aver finanziato con il ricavato dei delitti le attività economiche da essi gestite, e di aver partecipato all'associazione

imputati di

A) del delitto p.e p. dall'art.416 bis C.P. perchè partecipava alla associazione di tipo mafioso descritto al precedente capo 1):

1) "del delitto p. e p. dall'art.416 bis C.P. perchè, in concorso con altre persone (tra cui Catalano Salvatore, Greco Leonardo, Rotolo Antonino, Tognoli Oliviero, Bono A, Bono G., Bosco E., Enea A., Salamone A., Salmone N., Zaza M., promuovevano, costituivano, dirigevano e, comunque, organizzavano un'associazione criminosa di tipo mafioso che, avvalendosi della forza di intimidazione caratterizzante il vincolo associativo ed usufruendo della derivante condizione di assoggettamento e di omertà, finalizzavano nei programmi alla commissione di delitti contro il patrimonio (estorsioni, ricettazioni), contro l'incolumità personale (omicidi-tentati omicidi), contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamento personale -falsa testimonianza), contro la fede pubblica (falsi in certificazioni ed autorizzazioni amministrative) ed altri previsti dalla legge sulle armi, nonchè all'acquisizione del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni ed appalti allo scopo di realizzare profitti e vantaggi ingiusti; con le aggravanti di aver strutturato l'associazione in modo armato (co.IV-V), radicando in capo agli aderenti le disponibilità delle armi con il conseguimento delle finalità associative, e di aver finanziato con il prezzo (o il prodotto o il provento dei delitti le attività economiche da sottoporre a controllo (co.VI)".

B) del delitto p.e p. dall'art.75 L.685/75 perchè partecipavano all'associazione criminosa descritta al precedente capo 2:

2) "del delitto p. e p. dall'art.75 L.685/75 perchè, in concorso con altre persone tra cui Catalano Salvatore, Greco Leonardo, Rotolo Antonino, Tognoli Oliviero, Bono A., Bono G., Bosco E., Enea A., Enea S., Salamone A., Salmone N., Zaza M.) promuovevano, costituivano, dirigevano e, comunque organizzavano un'associazione criminosa finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti ed, in particolare, all'acquisto ed all'introduzione nel territorio nazionale di morfina base e/o eroina, alla raffinazione in eroina della morfina base acquistata, all'esportazione dell'eroina negli USA ed alla successiva vendita della stessa in tale territorio (con riciclaggio tramite banche dei paesi esteri -ad es.Svizzera -, del denaro provento dell'indicato traffico e suo ulteriore reinvestimento anche in acquisto di altre partite di analoga sostanza); con le aggravanti di essere in numero superiore a dieci persone (co IV) e di aver strutturato l'associazione in modo armato (co.V) radicando in capo agli aderenti la disponibilità delle armi.

In Roma, Palermo, Milano ed altre località italiane ed stere (New York, Svizzera).

Preso atto della concorde richiesta del P.M.e dell'..imputato.....

di applicazione della pena nella misura di anni due di reclusione e lire quaranta milioni di multe per il reato di cui al capo B)

considerato che ~~non~~ ricorre l'ipotesi di cui all'art.129 C.P.P. (ritenuto che dagli atti non emerge elemento di prova alcuna in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.);

che appare corretta la configurazione giuridica del fatto, ~~anche sotto il profilo della continuazione~~, nonché l'applicazione delle circostanze attenuanti..(62 bis c.p.) ~~e la comparazione di ess..~~ ~~con l...contestat___aggravant___~~;

che la pena, così come richiesta, rientra nella misura prevista dallo art.444 co 1°C.P.P.;

che ~~la~~ ____imputat___ può -possono concedersi la non menzione della condanna e la sospensione condizionale della pena _____ ; ~~che va disposta la confisca~~ di ~~quanto in sequestro~~ _____

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - ROMA
VISTO
24 APR. 1992
Il Sostituto Procuratore Generale
(Giuseppe Bruno)

P.Q.M.

visti gli artt.444,448 C.P.P.;

sulla richiesta delle parti, applica a Palazzolo Orto Roberto

la pena di anni due di reclusione e lire quaranta milioni di multa per il reato di cui al capo B) lo assolve dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.

Pubblicata mediante lettura integrale al dibattimento

IL GIUDICE ESTENSORE ..... IL PRESIDENTE EST.

Depositato in Cancelleria
li 28.3.92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Pier Vincenzo COSTANZO)

Copia conforme all'originale

Roma, li 26 MAG. 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Fiocchi